

---

# Operazioni societarie: nuove opportunità per i commercialisti

---

di [Maria Liso](#)

Publicato il 18 Dicembre 2017

nelle pieghe del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio si nasconde un'apertura a nuove attività per i Commercialisti: la facoltà di redigere gli atti di costituzione dell'impresa familiare, trasformazione, fusione e scissione di società e gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda sotto forma di documenti informatici sottoscritti digitalmente... ma è una situazione da monitorare con attenzione

La Legge 6 agosto 2008, n. 133 (che ha convertito il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) già prevedeva all'art. 36, comma 1-bis, per gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (ossia i dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) la facoltà di redigere gli atti di cessione di quote di S.r.l. (art. 2470 c.c.) e di occuparsi, oltre all'apposizione delle sottoscrizioni digitali, del deposito dell'atto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese in cui ha sede la società.

Recentemente la [Legge 4 dicembre 2017, n. 172](#) (collegato alla Legge di Bilancio 2018) che ha convertito, modificando ed integrando, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 36 della L. 133/2008 prevedendo che *"tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici"*.

In sostanza viene attribuita ai predetti intermediari abilitati (ossia i dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti) **la facoltà di redigere gli atti di costituzione dell'impresa familiare, trasformazione, fusione e scissione di società e gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda sotto forma di documenti informatici sottoscritti digitalmente.** Tali atti dovranno poi essere depositati nel Registro delle Imprese e vi dovrà essere il versamento delle imposte, il tutto a cura dell'intermediario.

Resta tuttavia il dubbio inerente alla dicitura “*atti di natura fiscale*”, non risultando del tutto chiara l’intenzione del Legislatore. Ci si chiede infatti se la volontà di attribuire ai predetti soggetti abilitati la facoltà di redazione, concorrente a quella dei notai cui prima era affidata in modo esclusivo, sia limitata agli atti di natura fiscale o si riferisca indistintamente a tutte le tipologie di atti elencati.

Si tratterebbe di una nuova opportunità per i commercialisti per ampliare i servizi svolti nei confronti della clientela.

18 dicembre 2017

Maria Liso